



## Informativa straordinaria n. 6/2013

### Confermato l'aumento degli acconti per i soggetti IRES

#### Premessa

La presente informativa riporta le principali novità introdotte dal c.d. "Decreto IMU", relativamente ai termini e alle modalità di versamento del secondo acconto per i soggetti IRES.

\* \* \*

#### Proroga del termine di versamento e aumento del secondo acconto per i soggetti IRES

Il D.L. 133/2013 (c.d. "Decreto IMU"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2013, n. 281, ha confermato la "stretta" sugli acconti per i soggetti IRES.

Considerato quanto stabilito dal D.M. di attuazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 15, comma 4, del D.L. 102/2013<sup>1</sup>, il cui contenuto è stato anticipato dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia del 30 novembre 2013, n. 236, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (per i soggetti "solari"), la situazione è la seguente:

- per le banche (inclusa Banca d'Italia), le società finanziarie e i soggetti che esercitano attività assicurativa, l'acconto è stabilito nella misura del 130%;
- per gli altri soggetti IRES (diversi da quelli di cui al punto precedente), l'acconto IRES è fissato in misura pari al 102,5%.

Il testo pubblicato in Gazzetta ha confermato anche la proroga dei termini di versamento: la scadenza della seconda o unica rata di acconto è fissata il 10 dicembre per i soggetti "solari", ovvero il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

I soggetti IRES diversi dalle banche, dalle società finanziarie e dalle assicurazioni, dovranno procedere al ricalcolo dell'importo dovuto nel seguente modo:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 102,5% (130% per le banche, le società finanziarie e le assicurazioni) dell'importo indicato nel rigo RN17 (società di capitali o enti commerciali) o RN28 (enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non vi siano obblighi di ricalcolo e non ci si avvalga del metodo patrimoniale);

---

<sup>1</sup> Convertito nella L. 124/2013.

- sottrarre a tale importo quanto versato a titolo di primo acconto.

L'aumento dell'acconto IRES e la proroga dei termini di versamento, come anticipato nell'Informativa CTL n. 5/2013, interessa anche l'IRAP dovuta dalle società di capitali, dagli enti commerciali e non commerciali soggetti ad IRES. L'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 446/97 (c.d. "Decreto IRAP"), chiarisce che gli acconti del tributo regionale sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi, "con le modalità e nei termini per queste stabiliti".

Per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRAP, i soggetti IRES dovranno procedere al seguente calcolo:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 102,5% (130% per le banche, le società finanziarie e le assicurazioni) dell'importo indicato al rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2013 (a condizione che non vi siano obblighi di ricalcolo e non ci si avvalga del metodo patrimoniale);
- sottrarre tale importo a quanto eventualmente versato a titolo di primo acconto.

Nessun altro cambiamento, invece, per i soggetti IRPEF per cui restano invariati sia il cui termine di versamento, in scadenza oggi (2 dicembre 2013), sia la misura dell'acconto (pari al 100%).

\* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti  


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Gianpiero Gugliotta  
